



LEGA PRO

COMUNICATO N. 109/DIV – 14 MAGGIO 2026

109/557

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 13 MAGGIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13 maggio 2026

PLAY OFF NAZIONALE PRIMO TURNO - GARA DI RITORNO

GARA 1

RAVENNA CITTADELLA 1-1

GARA 2

POTENZA CAMPOBASSO 3-1

GARA 3

LECCO PIANESE 1-1

GARA 4

RENATE CASARANO 0-3

GARA 5

SALERNITANA CASERTANA 1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 maggio 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

" GARE DEL 13 MAGGIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della Fase Play Off Nazionale Primo Turno gare di ritorno, i sostenitori delle Società LECCO, POTENZA, RAVENNA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che, nei confronti delle Società sopra indicate, ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

SOCIETÀ

AMMENDA € 2.000,00

SALERNITANA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Inferiore (circa il 30% dei 3593 presenti), intonato al 95° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per dieci volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver lanciato:

1. da parte di quelli posizionati nel Settore Distinti Inferiore, al 69° minuto della gara, sul terreno di gioco, una bottiglietta d'acqua semipiena, senza conseguenze;
2. da parte di quelli posizionati nel Settore Tribuna Rossa Sud Inferiore, ai minuti 88, 90 e 93 della gara, sul terreno di gioco, tre bottigliette di acqua semipiene, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, esposto, per circa due minuti, uno striscione di circa 20 metri per 1 metro, non autorizzato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSSO ROBERTO

(CITTADELLA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MANDORLINI ANDREA (RAVENNA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DADINA LORENZO (RAVENNA)

per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCORRANO GRAZIANO (CASARANO)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINO PIETRO (CASERTANA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, dopo essere stato sostituito, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della squadra arbitrale in quanto, a gioco fermo, abbandonava l'area tecnica e protestava platealmente e con veemenza proferendo parole irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)

per aver tenuto una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, al

termine della gara ma ancora sul terreno di gioco, si avvicinava minacciosamente all'Arbitro e protestava platealmente proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VERSIENTI LEANDRO (CASARANO)
MANDORLINI MATTEO (RAVENNA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)


LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
METLIKA ANTONIO (LECCO)
BERTINI MARCO (PIANESE)
DONATI GIULIO (RAVENNA)
MATINO EMMANUELE (SALERNITANA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LOMBARI ANDREA (CAMPOBASSO)
PADULA CRISTIAN (CAMPOBASSO)
DI DIO FLAVIO (CASARANO)
GIRELLI STEFANO (CASERTANA)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
VANO MICHELE (CASERTANA)
ANASTASIA EMANUELE (CITTADELLA)
CASTELLI DAVIDE (CITTADELLA)
RABBI SIMONE (CITTADELLA)
VITA ALESSIO (CITTADELLA)
MALLAMO ANDREA (LECCO)
VOLTAN DAVIDE (LECCO)
ERCOLANI LUCA (PIANESE)
MASETTI LORENZO (PIANESE)
BURA RAUL ALESSANDRO (POTENZA)
BANI CRISTIANO (RAVENNA)
BIANCONI ALESSANDRO (RAVENNA)
AURILETTO SIMONE (RENATE)
FERRARI FRANCO (SALERNITANA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze 14 Maggio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani